

**Intervento per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, art. 142 lett. h)
AVVISO 1/2007**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

N.B.: la formulazione delle domande riportate di seguito è in alcuni casi il prodotto di una operazione di sintesi o di accorpamento rispetto a più richieste pervenute a questo Ministero.

1) DOMANDA (termine per la presentazione delle proposte)

Qual'è la data di scadenza dell'Avviso 1/2007 – Formazione degli italiani all'estero? La stessa scadenza deve essere rispettata per l'invio del formulario al Consolato della Circonscrizione nella quale si intende attuare il progetto?

1) RISPOSTA

La proposta progettuale deve pervenire, a pena di esclusione, **entro il giorno 3 ottobre 2007**. Si ricorda che in caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data di ricezione e non quella di invio, mentre in caso di consegna a mano o a mezzo corriere la consegna deve avvenire tassativamente entro le ore 14.00 del giorno indicato. Tale scadenza si applica anche per l'invio di una copia del formulario al Consolato della Circonscrizione nella quale si intende attuare il progetto. Si rammenta che gli estremi dell'inoltro del formulario al Consolato dovranno essere riportati nell'apposito campo della richieste di contributo (allegato 2).

2) DOMANDA (limiti di partecipazione per i partner transnazionali)

La seguente limitazione contenuta al paragrafo 7 dell'Avviso 1/2007: "Non potranno essere presentati dal medesimo proponente e/o dagli organismi facenti parte del raggruppamento più di una proposta per Circonscrizione territoriale riferita alla stessa tipologia di destinatari indicata al paragrafo 3 del presente Avviso" si applica anche ai componenti il partenariato transnazionale?

2) RISPOSTA

No. La limitazione vale esclusivamente per il soggetto proponente e per gli organismi facenti parte del Raggruppamento. I partner invece non sono sottoposti ad alcuna limitazione.

3) DOMANDA (fabbisogni formativi)

Le proposte progettuali devono necessariamente rispondere a tutti i fabbisogni formativi previsti nell'ambito di una Circonscrizione territoriale? Le proposte progettuali possono rispondere a

fabbisogni formativi diversi da quelli segnalati nella Circostrizione territoriale cui le stesse proposte si rivolgono?

3) RISPOSTA

L'Avviso 1/2007 è stato elaborato sulla base di un approccio che prevede un forte coinvolgimento delle Rappresentanze consolari/Ambasciate nei Paesi extra UE e delle Comunità degli italiani all'estero. A questi soggetti, che operano nei territori interessati, è stato chiesto di individuare i fabbisogni formativi degli italiani residenti. Pertanto, le indicazioni inserite nelle schede Paese per ciascuna Circostrizione territoriale sono il risultato dell'analisi svolta dalle Rappresentanze consolari e dai Comites. Le proposte progettuali dovranno quindi attenersi alle indicazioni fornite da questi organismi, ma potranno rispondere anche ad uno soltanto dei diversi fabbisogni individuati nell'ambito di una stessa Circostrizione territoriale.

4) DOMANDA (sede legale del soggetto proponente o del soggetto capofila di RTI/RTS)

Un organismo avente sede legale nel Paese in cui si intende svolgere l'intervento formativo o comunque fuori dall'Italia può assumere il ruolo di soggetto proponente o di soggetto capofila all'interno di una RTI/RTS?

4) RISPOSTA

No. Il soggetto proponente che si presenti da solo o come capofila di un Raggruppamento deve rientrare in una delle seguenti tipologie indicate al paragrafo 4 dell'Avviso 1/2007: "Organismi che operano nel campo della formazione professionale, pubblici o privati, accreditati presso Regioni o Ministeri italiani, da Università statali o riconosciute dallo Stato italiano e da organizzazioni nazionali accreditate specificamente attraverso nomina governativa ai sensi della legge 6 novembre 1989 n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, art. 4, comma 5, lettera a)". Un organismo che non ha sede legale in Italia non può rientrare in una delle citate categorie.

5) DOMANDA (caratteristiche dei soggetti componenti di RTI /RTS diversi dai soggetti capofila)

Per entrare a fare parte di una RTI/RTS come componente, ma non come capofila, è necessario rientrare in una delle seguenti tipologie: "Organismi che operano nel campo della formazione professionale, pubblici o privati, accreditati presso Regioni o Ministeri italiani, da Università statali o riconosciute dallo Stato italiano e da organizzazioni nazionali accreditate specificamente attraverso nomina governativa ai sensi della legge 6 novembre 1989 n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, art. 4, comma 5, lettera a)"?

5) RISPOSTA

No. Soltanto se un organismo si presenta come soggetto proponente, da solo o come capofila di un Raggruppamento, dovrà rientrare in una delle tipologie citate.

6) DOMANDA (esperienza di formazione nei Paesi extra UE)

L'esperienza di formazione di almeno 3 anni nei Paesi extra UE che l'ente proponente o il raggruppamento hanno l'obbligo di dimostrare deve riferirsi esclusivamente allo specifico Paese nel quale si intende realizzare la proposta progettuale?

6) RISPOSTA

No. Si tratta di descrivere, fornendo le informazioni richieste all'allegato 4, punto 7, esperienze di formazione in uno o più Paesi extra UE, anche diversi da quello in cui si intende realizzare l'intervento formativo.

7) DOMANDA (esperienza di formazione nei Paesi extra UE)

Come viene verificato il possesso del requisito minimo di partecipazione stabilito al paragrafo 4, lett. B, dell'Avviso 1/2007 (almeno tre anni di esperienza di formazione in Paesi extra UE) ?

7) RISPOSTA

Per la verifica del possesso da parte del soggetto proponente (in forma singola o in forma di raggruppamento temporaneo) del requisito stabilito al paragrafo 4, lett. B, dell'Avviso 1/2007 (esperienza di formazione nei Paesi extra UE), il soggetto proponente dovrà fornire le indicazioni richieste al punto 7 nella tabella del formulario di presentazione sub All. 4 unito all'Avviso detto.

Detta verifica avverrà secondo i seguenti criteri:

- il computo della durata utile agli effetti del raggiungimento della soglia minima stabilita (tre anni) avverrà sommando la durata (espressa in mesi) di tutti i sottoperiodi di attività che verranno dal proponente evidenziati nella suindicata tabella __ del formulario di presentazione;
- nel caso di RTI o RTS, tale requisito sarà verificato a livello della compagine nel suo complesso, fermo restando che il requisito detto dovrà risultare per intero posseduto, secondo quanto stabilito al quarto capoverso del paragrafo 4 dell'Avviso 1/2007, da un unico componente del raggruppamento, il quale potrà tuttavia essere indifferentemente o il soggetto capofila oppure altro componente del raggruppamento medesimo; non verranno quindi ammesse a valutazione le proposte presentate da raggruppamenti per i quali il suddetto requisito di esperienza possa essere raggiunto solo attraverso la sommatoria dei dati di esperienza relativi a due o più dei componenti del raggruppamento.

8) DOMANDA (numero massimo di proposte presentabili)

Quale è il numero massimo di proposte presentabili da un medesimo soggetto proponente, in forma singola o tramite RTI / RTS ?

8) RISPOSTA

Sulla base di quanto disposto al paragrafo 7 dell'Avviso 1/2007, un medesimo soggetto può presentare una sola proposta per circoscrizione territoriale per ciascuna delle tipologie di destinatari indicata al paragrafo 3 dell'Avviso detto, ovvero: occupati (in qualità di dipendenti, lavoratori autonomi, operatori economici); disoccupati; inoccupati in cerca di prima occupazione.

Ciò consente evidentemente ad un medesimo soggetto di presentare sino ad un massimo di tre proposte per ciascuna circoscrizione territoriale, a condizione che ognuna di tali proposte faccia in via esclusiva riferimento ad una diversa tipologia di destinatari.

Qualora invece una stessa proposta faccia riferimento a più di una tipologia di destinatari, nessuna ulteriore proposta potrà essere presentata dal medesimo soggetto, nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, con riferimento alle tipologie di destinatari già oggetto della prima proposta detta.

Tale limite vale indifferentemente nel caso di partecipazione in forma singola come nel caso di partecipazione in forma riunita e non viene quindi meno nell'ipotesi in cui un soggetto partecipi ad una o più proposte progettuali non come proponente singolo ma come componente di RTI o RTS.

Si ribadisce quindi che in nessun caso un medesimo ente potrà presentare (da se solo o quale componente di RTI / RTS) più di una proposta da realizzarsi in una medesima circoscrizione territoriale a beneficio di una medesima tipologia di destinatari.

Il limite suindicato vale unicamente per i soggetti proponenti, singoli o riuniti in RTI o RTS, mentre non vale per la diversa figura dei soggetti partner operanti nei Paesi presso i quali le azioni progettuali sono destinate a svolgersi. Un medesimo partner locale potrà pertanto proporsi - nei termini ed alle condizioni stabilite nell'Avviso - per la realizzazione di più proposte progettuali anche con riferimento ad una medesima circoscrizione ed a prescindere dalla tipologia di destinatari.

9) DOMANDA (disciplina dei RTI / RTS)

Qual'è la portata del richiamo all'art. 37 (“*in quanto applicabile*”) del D.Lgs. n. 163/2006, contenuto al paragrafo 4 dell'Avviso 1/2007 ?

9) RISPOSTA

Il richiamo, contenuto al paragrafo 4 dell'Avviso 1/2007, alla disciplina (“*in quanto applicabile*”) posta all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve più specificamente intendersi riferito - fatto salvo tutto quanto stabilito nell'Avviso stesso - alle disposizioni contenute ai commi dal 13° al 19° dell'art. 37 cit. (www.parlamento.it/leggi/deleghe/06163dl.htm).

10) DOMANDA (caratteristiche dei proponenti singoli e dei soggetti capofila di RTI / RTS)

Quali sono i soggetti ammessi a presentare proposte in forma singola o come organismi capofila di RTI / RTS ?

10) RISPOSTA

Sulla base di quanto disposto al primo capoverso del paragrafo 4 dell'Avviso 1/2007, le proposte possono essere presentate:

- da organismi, pubblici o privati, che operano nel campo della formazione professionale in possesso di accreditamento (ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 2001), rilasciato da una qualsiasi Regione o Provincia autonoma;

- da organismi, pubblici o privati, che siano stati espressamente riconosciuti da Amministrazioni centrali dello Stato nella qualità di organismi operanti (anche eventualmente in via non esclusiva) nel campo della formazione professionale;
- da Università statali o riconosciute dallo Stato Italiano;
- da organizzazioni nazionali accreditate attraverso specifica nomina governativa ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, art. 4, comma 5, lett. a).

Nel caso di RTI o RTS, il soggetto individuato quale organismo capofila del medesimo deve necessariamente appartenere ad una delle categorie suelencate, mentre lo stesso requisito non è richiesto per gli altri componenti del raggruppamento.

Aggiornato al 12/09/07